



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

DECRETO n. 2 del 26 gennaio 2023

Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio Speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Duilio Giuseppe Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il rinnovo del contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'Ing. Salvatore Duilio Giuseppe Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2021, tacitamente rinnovato fino alla concorrenza dei tre anni previsti del D.P.C.M. 06 febbraio 2019;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2022 con cui è stato nominato l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila fino alla data del 31 dicembre 2022;

Visto il Decreto Legge n. 3 dell'11 gennaio 2023 che ha prorogato a tutto il 2023 il contratto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA
Via Avezzano 11/C – 67100 L'Aquila
info@usra.it – usra@pec.it



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 113, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, «le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.»;

Visto il comma 3 del citato articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che «l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori.»;

Visto l'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che reca disposizioni in materia di incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Visto l'art. 46-*quinquies* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto l'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, tra l'altro, non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 4 ottobre 2021, n. 204, di adozione del «Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 4 dicembre 2021;

Considerato che il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa con le rappresentanze delle organizzazioni sindacali conclusa in data 19.04.2022;

ADOTTA

il seguente regolamento:

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA
Via Avezzano 11/C – 67100 L'Aquila
info@usra.it – usra@pec.it



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti che prestano servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, (di seguito «USRA») secondo quanto previsto dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., (di seguito «codice dei contratti pubblici»).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
 - le leggi ed i regolamenti nazionali;
 - i contratti collettivi nazionali di lavoro (di seguito «CCNL»).

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. per gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture di cui al medesimo articolo 113, comma 2.
2. Gli incentivi sono riconosciuti e quindi liquidati, laddove venga espletata una procedura competitiva, anche negoziata, a fronte dell'esistenza di un formale atto di nomina e dell'accertamento delle mansioni regolarmente svolte.

Art. 3.

Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti pubblici, sia amministrativi che tecnici, che prestano servizio presso l'USRA e che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Alla ripartizione del fondo partecipano anche i dipendenti assunti a tempo determinato, sia amministrativi che tecnici, individuati con apposito decreto del Titolare o atto equivalente, che partecipano e/o collaborano alle attività di cui al richiamato articolo 2, comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 7.
3. Non concorrono alla ripartizione del fondo i dipendenti con qualifica dirigenziale.
4. Sono destinatari della quota del Fondo i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - componenti dell'Ufficio di supporto al RUP;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA

Via Avezzano 11/C – 67100 L'Aquila

info@usra.it – usra@pec.it



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 4.

Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma pari al due per cento dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.
2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui all'articolo 3, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del fondo.
4. L'utilizzo del restante 20 per cento delle risorse finanziarie del Fondo è disciplinato dall'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del Fondo.
7. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio con provvedimento del Titolare dell'USRA che opera come stazione appaltante.
8. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con le altre pubbliche amministrazioni o con i soggetti terzi, l'USRA, nell'operare come stazione appaltante indica espressamente i compensi per funzioni tecniche riconosciuti al proprio personale, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. Anche nel caso di realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni, le risorse da destinare al fondo non possono comunque essere superiori al due per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara.

Art. 5.

Criteri di conferimento degli incarichi

1. Per ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura, il Titolare dell'USRA nomina il responsabile unico del procedimento (di seguito «RUP») tra i dipendenti di ruolo che prestano servizio presso l'USRA, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del codice dei contratti pubblici e dal regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, del DPR 207/2010.

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA

Via Avezzano 11/C – 67100 L'Aquila

info@usra.it – usra@pec.it



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

2. Il Titolare, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, su proposta del RUP individua, con apposito decreto, i componenti dell'ufficio di supporto al RUP, di direzione lavori, il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo, i collaboratori dei suddetti soggetti, nonché le altre figure incaricate delle funzioni tecniche attingendo prioritariamente alle risorse umane assegnate all'USRA, tenendo conto:
 - a. della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
 - b. delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
 - c. dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
 - d. dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
 - e. della capacità di collaborare con i colleghi;
 - f. della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
 - g. del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
 - h. del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva;
 - i. dell'espletamento di corsi di qualificazione professionale, anche nell'ambito del *project management* e/o abilitanti dalla normativa di settore.
3. I provvedimenti di nomina del RUP e di individuazione degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura devono essere tempestivamente comunicati, all'atto dell'emanazione, all'Ufficio personale.
4. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.
5. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatto obbligo per il Titolare che conferisce l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche Amministrazioni di accertare preventivamente, tramite l'Area amministrativa, la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a carico del dipendente ai sensi della normativa sopra citata.

Art. 6.

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità.
3. I termini del collaudo o della verifica di conformità sono quelli previsti dall'articolo 102 del codice dei contratti pubblici e dalle relative norme regolamentari nonché dalle norme specifiche di settore.
4. Per le funzioni tecniche non ricomprese nei commi 1, 2 e 3 i tempi sono individuati in accordo con il RUP

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA

Via Avezzano 11/C – 67100 L'Aquila

info@usra.it – usra@pec.it



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

sulla base della programmazione delle attività.

5. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Le prestazioni del RUP cessano con il pagamento del saldo all'impresa contraente all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.

Art. 7.

Modalità e criteri di ripartizione del fondo

1. L'importo da corrispondere ai dipendenti viene ripartito, nei limiti percentuali di cui all'Allegato A e la scheda annessa, che costituiscono parti integranti del presente regolamento, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e complessità dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila.
2. In caso di incarico di funzioni tecniche conferite congiuntamente a più persone, la ripartizione interna dell'importo da corrispondere è definita con determinazione del Titolare su proposta del RUP.
3. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
4. Qualora la funzione di direttore lavori sia svolta da un soggetto esterno all'Amministrazione, il relativo incentivo può essere corrisposto all'Ufficio Direzione Lavori; la ripartizione interna dell'importo da corrispondere ai componenti dell'Ufficio è definita con determinazione del Titolare su proposta del RUP.

Art. 8.

Criteri di liquidazione degli incentivi

1. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi definitivamente rese:
 - per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
 - per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - per il collaudo statico, con il deposito del certificato;
 - per il RUP, e l'Ufficio di supporto al RUP, all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.

Art. 9.

Modalità di pagamento degli incentivi

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, gli incentivi sono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori, servizi e forniture come di seguito specificato:

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA
Via Avezzano 11/C – 67100 L'Aquila
info@usra.it – usra@pec.it



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

- per le funzioni di Responsabile Unico del procedimento e suoi collaboratori, nella misura del 20% all'aggiudicazione; per il 70% in concomitanza dei certificati di pagamento; il restante 10% dopo l'approvazione dei certificati di collaudo definitivo o di regolare esecuzione o di verifica di conformità;
 - per le funzioni di direttore dei lavori o dell'esecuzione e loro collaboratori, in un'unica soluzione per le prestazioni inferiori l'anno o alla scadenza di ogni anno per prestazioni di durata superiore.
 - per le funzioni di collaudo o di verifica di conformità in un'unica soluzione dopo l'approvazione dei relativi certificati.
3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, l'USRA, previa verifica dell'attività svolta e accertato il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei compensi, provvede al versamento degli incentivi maturati, in relazione all'avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture.
 4. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche è individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle altre pubbliche amministrazioni sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento.
 5. La procedura di cui al successivo comma 5 è seguita anche qualora l'incentivo per funzioni tecniche sia a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni.
 6. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del cinquanta per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

Art. 10.

Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di espletamento degli incarichi

1. L'importo da corrispondere ai dipendenti a valere sulla quota del Fondo, è ridotto in caso di incrementi ingiustificati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non determinano aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per l'USRA.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 è di competenza del Titolare o soggetto delegato, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato e attivazione del contraddittorio, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti.
3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante è ridotto mediante l'applicazione, da parte del Titolare, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale per ogni settimana di ritardo, pari alla percentuale netta dell'uno per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del dieci per cento del suddetto importo.
4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al dieci per cento dell'importo spettante o in mancanza di concreta attività del soggetto incaricato, il Titolare può procedere alla revoca dell'incarico. In caso di revoca dell'incarico, da comunicare tempestivamente all'Anagrafe delle prestazioni, il dipendente non ha diritto a percepire il compenso incentivante.
5. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

Art. 11.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

Penalità per errori ed omissioni

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per la stazione appaltante ovvero determinino l'incremento dei costi contrattuali.
2. Laddove le violazioni e le responsabilità del soggetto incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di cui al comma 1, il compenso incentivante è ridotto mediante l'applicazione da parte del Titolare di una penale non inferiore al dieci per cento dell'importo spettante e non superiore al trenta per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravità dell'inadempimento.
3. L'accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 è di competenza del Titolare dell'Ufficio che vi provvede previa comunicazione al dipendente interessato e attivazione del contraddittorio.
4. In caso di accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione totale o parziale delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, l'USRA procede in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque l'erogazione di eventuali ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza con quelli chiesti in restituzione è sospesa fino all'accertamento definitivo.

Art. 12.

Modifiche e varianti contrattuali

1. In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il Fondo di cui al presente regolamento è riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del Fondo a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del due per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
2. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del Fondo ai sensi del comma 1 è effettuata, secondo le aliquote già definite, a favore di tutti soggetti aventi diritto, di cui all'articolo 3, a condizione che tali soggetti svolgano ancora le funzioni relative agli incarichi.

Art. 13.

Norma transitoria

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione amministrazione trasparente.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

D.L.n° 83/12 conv. in L.134/12

ALLEGATO A

LAVORI	%
RUP	30%
Ufficio di supporto al RUP (responsabile e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, nonché della predisposizione e del controllo delle procedure di gara)	17%
Direttore Lavori	18%
Ufficio direzione lavori (direttore operativo ispettori di cantiere)	12%
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	10%
Collaudo statico	8%
Incaricato della verifica dei progetti	5%

SERVIZI E FORNITURE	%
RUP	30%
Ufficio di supporto al RUP (personale amministrativo e tecnico di staff. Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di gara)	17%
Direttore della esecuzione dei contratti di servizi – Incaricato o commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture	25%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	16%
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	12%

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione di L'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio
Provenzano



